

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2015 addì 29 del mese di settembre, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Francesco Conti, Giulia Ulivi, Laura Franchini, Viola Villa, Andrea Bencini, Sandra Baragli, Pier Luigi Zanel-la, Mirko Briziarelli, Claudio Falorni, Edoardo Ciprianetti, Leonardo Bongi, Elisa Lo Iacono, Pierantonio Gastaldo Brac, Massimo Mari, Paolo Sartoni, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: //.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Francesco Conti.

Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Enrico Minelli, Annalisa Massari.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: Massimo Mari, Mirko Briziarelli, Edoardo Ciprianetti.

Deliberazione n. 98

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 stabilisce che la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem-

plificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 105 del 29/10/2012 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e le successive deliberazioni n. 35 del 09/04/2014 e n. 53 del 25/06/2015 con cui sono state apportate alcune modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO apportare al citato Regolamento comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito da n. 22 articoli, alcune modificazioni ed integrazioni per adeguamento alla normativa vigente:

articolo 6

L'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, così come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sia 75 anziché 110.

Il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento IMU diventa il seguente:

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

articolo 12

L'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, così come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 del D.L. n. 102 del 31/08/2013 prevede che sono esenti anche gli immobili destinati esclusivamente alla ricerca scientifica.

Inoltre l'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, così come modificato dall'articolo 11-bis del D.L. n. 149 del 28/12/2013 prevede che gli immobili posseduti dai partiti politici restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Il nuovo testo del comma 1, lettera g) dell'articolo 12 del Regolamento IMU diventa il seguente:

1. Sono esenti dall'imposta:

....



g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

articolo 21

Il nuovo articolo 21 del Regolamento IMU introduce la previsione di determinazione del valore delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 59, comma 1 lettera g), del D.Lgs. n. 446/97 con lo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.

1. Al fine di indirizzare il contribuente e per limitare l'attività contenziosa, ai sensi dell'articolo 59, comma 1 lettera g), del D.Lgs. n. 446/97, l'Amministrazione Comunale può determinare per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili mediante deliberazione adottata dal Consiglio Comunale; in tal caso i valori delle suddette aree saranno rideterminati entro aprile di ciascun anno mediante provvedimento consiliare.

2. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà prevista al comma 1, non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal contribuente e non si farà luogo ad accertamento del maggior valore nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con la suddetta deliberazione consiliare. Parimenti, nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati da suddetta deliberazione, non si darà luogo ad accertamento né al rimborso della differenza d'imposta.

3. Per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali fittizie F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione) l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area oggetto di utilizzazione edificatoria (c.d. area di sedime);

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presen-

te deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con 14 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Mari del Gruppo F.I.) e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Bensi del Gruppo C.A.), su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 22 articoli, alcune modificazioni ed integrazioni;
- 2) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);
- 3) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;



- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con 14 voti favorevoli, 1 contrario (Consigliere Mari del Gruppo F.I.) e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Bensi del Gruppo C.A.); su 17 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, rientrano in aula i Consiglieri Bencini, Falorni e Mari.

Firmati nell'originale:

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Conti

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 7 ottobre 2015

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 7 ottobre 2015



L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 7 ottobre 2015

IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

